

COMUNE DI CODIGORO
ASSESSORATO AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.
- Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale.

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 - Definizioni.
- Art. 7 - Ambito di applicazione.
- Art. 8 - Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9 - Detenzione di animali.
- Art. 10 - Maltrattamento di animali.
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 12 - Abbandono di animali.
- Art. 13 - Avvelenamento di animali.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio.
- Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti.
- Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con utilizzo di animali.
- Art. 20 - Servizio di Guardia Zoiatrica.

Titolo IV - CANI

- Art. 21 - Attività motoria e attività di socializzazione.
- Art. 22 - Detenzione dei cani.
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani.
- Art. 26 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti.
- Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici.
- Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.
- Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi.
- Art. 30 - Cani adottati da strutture pubbliche o private.

Titolo V - GATTI

- Art. 31 - Struttura comunale per il ricovero di gatti.
- Art. 32 - Definizione.
- Art. 33 - Gatti di proprietà.
- Art. 34 - Colonie feline.
- Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi.

Titolo VI - UCCELLI

Art. 36 - Detenzione degli uccelli.

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.

Art. 38 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 40 - Pesca a pagamento.

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Titolo VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 42 - Modalità di detenzione di animali esotici.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni.

Art. 44 - Vigilanza.

Art. 45 - Inumazione di animali - Cimiteri.

Art. 46 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Codigoro, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune di Codigoro individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Codigoro, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune , promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.
3. Il Comune , intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune intende altresì proseguire l'impegno di introdurre metodologie scientifiche sostitutive all'utilizzo di animali vivi auspicando una modifica legislativa del Decreto n° 116 del 1992.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può adottare specifiche ordinanze per affrontare situazioni non previste dal presente regolamento..

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 27/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

5. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale.

1. Le associazioni aventi finalità zoofile nonché altri organismi o enti pubblici e privati il cui statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere degli animali - considerati soggetti morali e quindi portatori di diritti da tutelare - e per affermare il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali..

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 - Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Codigoro.

2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

alle attività di studio e sperimentazione;

alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

alle attività di disinfestazione e derattizzazione;

a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. (sanzione di €77,00)
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Per i cani con "aggressività non controllata" si rinvia al percorso previsto dall'art. 22 della L.R. n. 27/2000 e dall'art. 2 della Legge n. 281/91 e all'art. 22 - 3° comma - del presente Regolamento.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole. (sanzione di €77,00)

Art. 10 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. (sanzione di €300,00)
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 544 ter del Codice Penale).
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. (sanzione di €200,00)
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori. (sanzione di €200,00)
6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici. (sanzione di €200,00)
7. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 17. (sanzione di €200,00)
8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali (art. 544 quinquies C.P.). E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze - anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. -, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. (sanzione di €300,00)
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme. (sanzione di €250,00)
10. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento.

I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. (sanzione di €300,00)

11.E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento. (sanzione di €300,00)

12.Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente. (sanzione di € 300,00)

13.E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto.

E' altresì vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale. (sanzione di €200,00)

14.E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. (sanzione di €250,00)

15.Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

16.E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali. (sanzione di € 300,00)

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1.E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.

2.In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1.E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 del Codice Penale).

2.E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1.E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. (sanzione di €300,00)

2.I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. (sanzione di €250,00)

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica. (sanzione di €300,00)

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori.

2. Nei veicoli è consentito, in base alle condizioni previste del gestore del servizio pubblico, il trasporto di animali domestici. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.

4. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.

5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. (sanzione di €150,00)

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili. (sanzione di €300,00)

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio.

Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. (sanzione di €150,00)

2. A tal fine è opportuno che i soggetti di cui al comma 1 siano accuditi da persone con comprovata formazione professionale sulla tutela del benessere animale.

3. È obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara. (sanzione di €200,00)

4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, oltre al nome del destinatario della vendita. (sanzione di E 200,00)

5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età. (sanzione di €200,00)

6. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina. (sanzione di €200,00)

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

8. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e alimentati regolarmente. (sanzione di €200,00)

9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie. (sanzione di €200,00)

Art. 18 Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti.

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.

Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale. (sanzione di € 200,00) 2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

3. Durante le, manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario. (sanzione di € 200,00)

4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, organizzate da Enti e/o Associazioni. (sanzione di €250.00 per ogni animale di età inferiore a quella qui regolamentata)

5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. È consentito l'uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo. (sanzione di €250,00)

6. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2) ed adempiere all'obbligo di cui al comma 3). Per le mostre ornitologiche, vedi deroga relativa alla dimensione delle gabbie di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

- 1.E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici, specie di animali esotici durante feste, sagre o festeggiamenti . (sanzione di €300,00)
- 2.E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali. (sanzione di €300,00)
- 3.Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempra in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, purché appartenenti a specie domestiche , è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
- 4.Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatato sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
- 5.Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo o intrattenimento, il Comune fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività.
- 6.Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali (v. Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio dell'8.2.2002).
- 7.Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18.
- 8.Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.
- 9.La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio codigorese, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.
- 10.Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
- 11.Le domande che perverranno ai vari Settori o Servizi Comunali relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli intrattenimenti, competizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali, dovranno essere sottoposte al parere preventivo del Servizio Veterinario dell'Azienda USL per l'attivazione dell'iter procedurale conseguente.

Art. 20 - Servizio di Guardia Zoiatrica.

- 1.Il Comune garantisce un servizio di assistenza , zoiatrica per la sterilizzazione dei gatti appartenenti a colonie feline selvatiche, avvalendosi del supporto tecnico del Servizio Veterinario dell'A.USL, mediante specifiche convenzioni con veterinari liberi professionisti.
- 2.Il servizio convenzionato annualmente sarà svolto nei giorni di apertura degli ambulatori veterinari, da medici veterinari libero professionisti esercenti sul territorio comunale, appositamente incaricati dal

Comune. Il servizio è fruibile unicamente dai cittadini residenti nel Comune di Codigoro appositamente autorizzati dal Comune e per interventi su gatti di sesso femminile appartenenti a colonie feline selvatiche insediate nel territorio comunale. 3.Per l'attivazione e la fruizione del servizio è incaricato il Servizio anagrafe canina.

Titolo IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e attività di socializzazione.

- 1.Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2.I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
- 3.I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.
- 4.Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

Art. 22 - Detenzione dei cani.

- 1.Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio e con idonea museruola. Se appartenenti a razza ritenuta aggressiva (sanzione di €25,00)
- 2.E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. (sanzione di €100,00)
- 3.Il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre l'allontanamento dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabilmente il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato con il Comune con addebito delle spese per il mantenimento a carico del proprietario del cane.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti.

- 1.Per un cane custodito in recinto, la superficie di base dello stesso non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 (nove), e comunque tale da permettere all'animale un adeguato movimento fisiologico; per ogni cane in più è necessario un aumento minimo di superficie di ulteriori mq. 7 (sette). (sanzione di €100,00)
- 2.Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.
- 3.L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela dei terzi da aggressioni. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per i cani di grande taglia, devono avere un'altezza di almeno 2 mt.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

- 1.Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici..
- 2.Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola. (sanzione di €25,00)
- 3.E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi -come le aree giochi per bambini -o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in

applicazione di specifiche ordinanze sindacali. (sanzione di €50,00)

4.Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani.

1.Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2.Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

3.In linea generale, il Comune individuerà per i Centri Abitati con maggior popolazione almeno un'area da attrezzare e destinare a sgambamento libero dei cani.

Art. 26 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti.

1.Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico. (sanzione di €200,00)

2.Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovratassa.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici.

1.I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti.

2.I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.(sanzione di €15,00)

3.Al fine di dare un maggior servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio di ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco.se prescritta, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, mentre li conducono in qualsiasi spazio pubblico, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere gli escrementi solidi prodotti, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. (sanzione di €50,00)

2.L'obbligo di cui al presente articolo, 1° comma, sussiste per qualsiasi luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi.

1.Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero convenzionata.

2.La vigilanza sulla gestione della struttura è demandata al Servizio veterinario dell'Azienda USL.

Art. 30 - Cani adottati da strutture pubbliche e private.

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile convenzionato, i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane. Il cane da adottare verrà consegnato in regola con la profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip)
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Titolo V - GATTI

Art. 31 - Struttura comunale per il ricovero di gatti.

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc. sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero da realizzare compatibilmente con le disponibilità di Bilancio (Gattile comunale).
2. Alla gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

Art. 32 - Definizione.

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti.

Art. 33 - Gatti di proprietà.

1. E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 34 - Colonie feline.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.
2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.
3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione. (sanzione di €77,00)
4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'articolo 727 del Codice Penale.
6. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione

con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.

7. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, su richiesta inoltrata al Comune dal referente della colonia. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.

8. Il Comune, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline. I referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazioni e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite dal Comune, dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL e l'associazione convenzionata.

9. La convenzione dovrà contenere in forma dettagliata gli adempimenti reciproci a cui provvedere.

10. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.

Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi.

1. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua. (sanzione di €25,00)

2. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

Titolo VI - UCCELLI

Art. 36 - Detenzione degli uccelli.

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. (sanzione di € 77,00)

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande; (sanzione di €50,00)

per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. (sanzione di €100,00)

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 38 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

1.E' vietata la distruzione dei nidi di rondine balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1.Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a 5 esemplari.

2.Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori. (sanzione di €50,00)

Art. 40 - Pesca a pagamento.

1.Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" - metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche - al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere animale:

è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione; (sanzione di E 150,00)

è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale; (sanzione di E 100,00)

è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce; (sanzione di €100,00)

è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.(sanzione di €100,00)

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1.Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura. (sanzione di €77,00)

2.Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci. (sanzione di €77,00)

3.E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi. (sanzione di €50,00)

4.In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale. (sanzione di €77,00)

Titolo VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 42 - Modalità di detenzione di animali esotici.

1.E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura. (sanzione di €50,00)

2.I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra. (sanzione di €50,00)

3.E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete. (sanzione di €100,00)

4.E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. (sanzione di €150,00)

5.E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare. (sanzione di €50,00)

6.E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno. (sanzione di €250,00)

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni.

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

a) €25,00 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 22 - 1° comma

dell'art. 24 - 2° comma

dell'art. 27 - 2° comma

dell'art. 35 - 1° comma

b) €50,00 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 24 - 3° comma

dell'art. 28 - 1° comma

dell'art. 37 - 1° comma - lettera a)

dell'art. 39 - 2° comma

dell'art. 41 - 3° comma

dell'art. 42 - 1° comma

dell'art. 42 - 2° comma

dell'art. 42 - 5° comma

c) €77,00 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 9 - 3° comma

dell'art. 9 - 6° comma

dell'art. 34 - 3° comma

dell'art. 36 - 2° comma

dell'art. 41 - 1° comma

dell'art. 41 - 2° comma

dell'art. 41 - 4° comma

d) €100,00 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 22 - 2° comma

dell'art. 23 - 1° comma

dell'art. 37 - 1° comma, lettera b)

dell'art. 40 - 1° comma, lettera b)

dell'art. 40 - 1° comma, lettera c)

dell'art. 40 - 1° comma, lettera d)

dell'art. 42 - 3° comma

e) €150,00 per violazione di cui alle norme: dell'art. 15 - 1° comma

dell'art. 17 - 1° comma

dell'art. 40 - 1° comma, lettera a)

dell'art. 42 - 4° comma

f) €200,00 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 10 - 4° comma
dell'art. 10 - 5° comma
dell'art. 10 - 6° comma
dell'art. 10 - 7° comma
dell'art. 10 - 13° comma
dell'art. 17 - 3° comma
dell'art. 17 - 4° comma
dell'art. 17 - 5° comma
dell'art. 17 - 6° comma
dell'art. 17 - 8° comma
dell'art. 17 - 9° comma
dell'art. 18 - 1° comma
dell'art. 18 - 3° comma
dell'art. 26 - 1° comma

g) €250,000 per violazione di cui alle norme:

dell'art. 10 - 9° comma
dell'art. 10 - 14° comma
dell'art. 13 - 2° comma
dell'art. 18 - 4° comma
dell'art. 18 - 5° comma
dell'art. 42 - 6° comma

h) €300,00 per violazioni di cui alle norme:

dell'art. 19 - 2° comma
dell'art. 10 - 2° comma
dell'art. 10 - 8° comma
dell'art. 10 - 10° comma
dell'art. 10 - 11 comma
dell'art. 10 - 12° comma
dell'art. 10 - 16° comma
dell'art. 13 - 1° comma
dell'art. 13 - 4° comma
dell'art. 16 - 1° comma
dell'art. 19 - 1° comma

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

Art. 44 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ed il personale di altre Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 - comma 3 - della L.R. n. 27/2000, e dalle Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 45 - Inumazione di animali - Cimiteri.

1. Il servizio di ritiro per lo smaltimento degli animali deceduti è svolto dall'HERA S.p.A. con pagamento della quota a carico dei proprietari. Gli oneri relativi agli animali facenti parte delle colonie feline censite, sono a carico del Comune.

2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua

vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune, sentito il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali, approvandone il relativo regolamento di gestione.

3.Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti; l'individuazione dei luoghi deve essere effettuata tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche.

4.L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.